

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

Le Commissioni IX e XI,
considerato che:

l'Italia storicamente vanta una grande vocazione marittima, che emerge con evidenza nell'importanza rivestita dai suoi porti punto di riferimento degli scambi commerciali a livello nazionale ed internazionale, così come nella grande tradizione della cantieristica italiana;

una grande risorsa in questo settore sono sempre stati i lavoratori marittimi con la loro grande professionalità e l'importante contributo che hanno saputo dare per lo sviluppo del settore;

la materia della sicurezza delle navi passeggeri rappresenta uno dei temi di maggior rilievo su cui la IX Commissione della Camera dei deputati si è costantemente impegnata in questi anni, da ultimo con lo svolgimento di specifiche audizioni (in particolare di rappresentanti della Capitaneria di porto e della Tirrenia) sulle questioni connesse alla sicurezza ed all'efficienza del trasporto marittimo di passeggeri e di merci;

richiamati, in particolare, i contenuti dei provvedimenti di recepimento delle direttive n. 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, n. 2003/24/CE, in materia di sicurezza delle navi passeggeri e n. 2003/25/CE, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, su cui ha espresso il parere di competenza, dopo un ampio ed articolato esame, la IX Commissione della Camera;

sottolineato quindi come il tema della sicurezza delle navi e del lavoro marittimo costituisca altresì una priorità in sede comunitaria, come si evince dai numerosi atti normativi adottati in tale sede sulla materia al fine di armonizzare

le legislazioni dei singoli Stati membri in modo da adottare standard uniformi di sicurezza;

la categoria dei marittimi in passato è stata sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, con i rischi e le malattie che ne sono conseguiti, ma non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente a quei lavoratori coperti da assicurazione INAIL, consistenti nella rivalutazione del periodo contributivo che viene moltiplicato attraverso un coefficiente pari a 1,5;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modifica la legge n. 257/1992, ha finalmente riconosciuto il diritto ai benefici previsti dalle norme per i lavoratori esposti all'amianto, anche ai lavoratori marittimi che ne erano stati esclusi perché coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'IPSEMA e non dall'INAIL;

il decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, dà attuazione al decreto di cui sopra, stabilendo le modalità per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali;

il decreto, all'articolo 2 comma 1, parla di « valore medio su otto ore al giorno », e considerato che a bordo questo valore veniva vissuto ventiquattro ore al giorno, appare corretto ritenere almeno inclusi nei periodi considerati ai fini del computo anche i periodi di ferie e riposi compensativi laddove i CCNL lo prevedevano;

l'articolo 3 del decreto attuativo stabilisce, al comma 3, che il procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione di un curriculum lavorativo, sull'esempio di quello allegato al decreto, che deve essere rilasciato dal datore di lavoro, condizione che per i

lavoratori marittimi si rivela difficilmente realizzabile, dal momento che molte società di navigazione oggi non esistono più, e quelle ancora esistenti non sono generalmente disposte a rilasciare il curriculum richiesto;

queste prime settimane hanno già dimostrato l'impossibilità per gli uffici dell'Inail di provvedere ai sensi dell'articolo 3 comma 3 al procedimento di accertamento, essendo i lavoratori marittimi per tipologia di lavoro spesso legati a numerosi armatori, che si succedono anche per brevi periodi di lavoro;

l'accesso agli uffici INAIL è inoltre complicato dal fatto che per i lavoratori marittimi spesso la sede di residenza della società armatrice non corrisponde alla zona di residenza del lavoratore;

in virtù della speciale legislazione in materia di collocamento e disciplina del rapporto di lavoro di cui godono i lavoratori marittimi, le informazioni richieste dal curriculum di cui al decreto attuativo sono annotate sul Libretto di Navigazione, con valore di ufficialità dimostrato anche dal loro utilizzo da parte dell'Inps per l'accertamento dei periodi di navigazione ai fini pensionistici;

in merito alle difficoltà rilevate per i lavoratori marittimi di presentare il curriculum come richiesto dall'articolo 3 del decreto attuativo, sono intervenute anche le organizzazioni sindacali del settore trasporti;

impegnano il Governo:

ad emanare una circolare esplicativa ad integrazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2004, che stabilisca la possibilità per i lavoratori marittimi di presentare, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'Estratto Matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione, e che chiarisca come il termine del 2 ottobre 2003 per la presentazione delle domande

ai fini di rientrare nella vecchia normativa sia riferito anche a chi ha presentato domande al proprio ente assicurativo competente;

ad attivare con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una attenta analisi sulla sicurezza nella navigazione e sui rischi per il personale imbarcato e per i passeggeri.

(7-00562) « Rosato, Pasetto, Raffaldini, Floresta, Gibelli, Banti, Lettieri, Ranieri, Sanza, Iannuzzi, D'Antoni, Delbono, Mazzarello, Albonetti, Lezza, Giuseppe Gianni, Bornacin, Carbonella, Fanfani, Annunziata, Stradiotto, Meduri, Damiani, Iannuccilli, Maran ».

La II Commissione,

premessi che:

negli ultimi mesi si è andata diffondendo una grave preoccupazione nell'ambito degli operatori commerciali del settore della vendita e del noleggio di supporti audiovisivi, in merito a controlli effettuati dalle forze dell'ordine, in quanto tali accertamenti hanno prodotto il sequestro di vario materiale, ed il conseguente avvio di procedimenti penali ed amministrativi a carico di rivenditori che pur in possesso di supporti originali ed adeguatamente fatturati risultavano privi del relativo contrassegno SIAE;

tali operatori al fine di favorire l'acquisto di questi supporti audiovisivi provvedono alla loro apertura per consentirne la valutazione da parte dei clienti, inserendo le copertine in contenitori di plastica con tasche multiple;

tale pratica è in uso anche al fine della tutela della sicurezza dell'esercizio commerciale per evitare furti, e per ragioni di capacità espositiva;

tutti i supporti provenienti dall'estero, che ricoprono circa il 50 per cento del mercato nazionale, trovano allocato il

bollino SIAE sul cellophane che ricopre il supporto medesimo. Tale contrassegno è applicato con una colla speciale che ne impedisce il distacco, quindi nel momento in cui il rivenditore provvede all'apertura del supporto, per i motivi sopra indicati, il bollino non è più riutilizzabile;

nei magazzini di queste attività commerciali risultano, peraltro, giacenti ingenti quantità di materiale audiovideo antecedenti all'entrata in vigore della disciplina concernente l'applicazione del bollino SIAE;

la disciplina che regola il diritto d'autore, ed in particolare l'obbligo di apposizione del bollino SIAE è normata dalla legge n. 633 del 1941 come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 e dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338. In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, all'articolo 3, comma 1, prevede che tale contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del prodotto, in modo tale da risultare visibile e debba avere caratteristiche tali da non essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto;

il comma 4, dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, recita, inoltre: « Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze di commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione »,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte a dare certezza agli operatori commerciali, prevedendo l'applicazione del bollino SIAE direttamente sul supporto audiovideo, ovvero introducendo una modifica del comma 4, dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, in quanto tale formulazione, introdotta dal legisla-

tore come deroga, si è andata consolidando come prassi per tutti i supporti provenienti dall'estero;

ad adottare iniziative normative, volte ad introdurre distinzioni, sul piano sanzionatorio, sotto il profilo penale ed amministrativo, per quegli operatori che in possesso di supporti privi di contrassegno SIAE ne possano comunque dimostrare l'autenticità, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, ed il loro regolare acquisto;

a prevedere una soluzione amministrativa, e il relativo dissequestro dei supporti audiovideo, per gli operatori economici già incorsi in tali inadempienze a causa di un complesso normativo di difficile applicazione.

(7-00559) « Grillini, Sciacca, Siniscalchi, Pistone, Mantini, Pisapia, Lucidi, Cento, Bellillo, Grignaffini, Panattoni ».

La III Commissione,

considerato che:

più di 1,5 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile sana e 2,4 miliardi non dispongono di servizi sanitari, con la conseguenza che circa 30.000 persone muoiono ogni giorno per malattie legate all'assenza d'acqua potabile e d'igiene;

i processi d'inquinamento e di contaminazione delle acque causati dalle attività agricole ed industriali e da usi domestici deteriorano la qualità delle acque di falda e di superficie, rendendo la risorsa idrica qualitativamente sempre più scarsa, anche in Italia;

il tasso dei prelievi di acqua è più elevato del ritmo naturale di rinnovo delle risorse idriche, il che si traduce in una diminuzione importante dell'acqua disponibile per usi umani, visibile con l'abbassamento notevole dei livelli delle falde, dei laghi e dei fiumi (molti di essi non portano

più acqua al mare) negli Stati Uniti, in Cina, in India e anche nei paesi dell'Unione europea;

la rarefazione crescente dell'acqua fa di tale elemento una risorsa naturale sempre più strategicamente rilevante per la sicurezza vitale ed economica di un paese, determinando come conseguenza crescenti conflitti tra paesi che non hanno libero accesso a tale risorsa, nonché tra regioni all'interno di uno stesso paese;

la partecipazione dei cittadini alla gestione integrata delle acque, e pertanto del territorio, deve essere al centro di una politica dell'acqua rispondente alle aspettative della popolazione residente;

la comunità internazionale si è dotata di strumenti efficaci per risolvere le controversie internazionali in materia di commercio, quali l'Organo di risoluzione delle dispute operante in seno al WTO; strumenti analoghi meriterebbero di essere presi in considerazione relativamente alla soluzione dei conflitti internazionali in materia di acqua;

secondo le previsioni elaborate dalle istituzioni competenti delle Nazioni Unite — in particolare UNESCO, UNDP e UNEP — se nulla interviene per modificare strutturalmente le tendenze sopra illustrate, nel 2030 il 60 per cento della popolazione mondiale vivrà in regioni ad alta scarsità d'acqua e nel 2015 sussisteranno ancora circa 2 miliardi di esseri umani privati dell'accesso all'acqua potabile su 3,5 miliardi di persone in stato di povertà assoluta (cioè con meno di 2\$ al giorno di reddito);

di fronte alla gravità dei problemi e delle urgenze le Nazioni Unite hanno deciso di promuovere, a partire dal 22 marzo 2005, il secondo Decennio internazionale di azione « L'Acqua per la vita » (2005-2015), mirante alla realizzazione dell'obiettivo del Millennio per lo sviluppo riguardante l'acqua (diminuire di metà ai 2015 le persone non aventi accesso all'acqua potabile ed ai servizi sanitari);

i Paesi caratterizzati da forme di governo democratiche assicurano un uso efficiente dell'acqua nel rispetto dei diritti umani e degli equilibri naturali degli eco sistemi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile alla costituzione di un'autorità mondiale dell'acqua, di struttura e natura analoga al WTO, per il commercio, ed al WIPO, per i diritti di proprietà intellettuale;

ad aprire « un tavolo di discussione sull'acqua », aperto alle competenti istituzioni ed alla società civile, sulle sfide e sulle scelte che la problematica dell'acqua pone a livello nazionale, europeo ed internazionale, in vista delle decisioni che saranno prese nell'ambito del secondo Decennio internazionale di azione « L'Acqua per la Vita » delle Nazioni Unite.

(7-00560)

« Malgieri ».

La VI Commissione,

premesso che:

si sono registrate gravi disfunzioni in ordine alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;

in particolare, dichiarazioni trasmesse nel rispetto dei termini prescritti sono state scartate per anomalie del *software* o del sistema;

numerosi professionisti, rilevate successivamente tali anomalie, non sono stati in grado di apportare le rettifiche che avrebbero permesso la regolare trasmissione a causa di problemi comunque riconducibili alla strumentazione telematica e, quando si sono rivolti agli uffici dell'Agenzia delle entrate per risolvere i suddetti problemi, non hanno ricevuto indicazioni utili;

i medesimi professionisti hanno, pertanto, ritenuto opportuno trasmettere di nuovo le dichiarazioni scartate, pur nella consapevolezza che i termini erano da tempo scaduti; in ogni caso, le dichia-

razioni trasmesse per la seconda volta mantenevano inalterati i dati esposti inizialmente ai fini del calcolo delle imposte;

per effetto delle circostanze sopra ricostruite, i professionisti in questione si trovano soggetti alle sanzioni previste per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute; tali sanzioni, in base alla normativa vigente, assumono una entità esorbitante e non proporzionata rispetto alla consistenza della violazione;

per effetto della interpretazione e applicazione della normativa seguita dall'amministrazione finanziaria, oltre alla sanzione a carico dell'intermediario può prospettarsi anche la responsabilità del contribuente;

la legge finanziaria per il 2004 (articolo 2, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha previsto l'estensione della platea dei soggetti per i quali si applica la riduzione delle sanzioni relative alla tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali disposta, a favore delle banche e di Poste italiane, dall'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

in base alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2004, la riduzione delle sanzioni si applica, tra l'altro, anche ai dottori commercialisti, ai ragionieri, ai periti commerciali e ai consulenti del lavoro; tale riduzione, peraltro, non è disposta in via permanente, ma si applica soltanto alle dichiarazioni ricevute al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative, sia di carattere normativo che di carattere amministrativo, per porre rimedio alla situazione di confusione e di disagio evidenziata in premessa e per limitare le sanzioni connesse alla tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute, nei casi in cui la violazione non

sia imputabile ai soggetti interessati (intermediari e contribuenti), ma dipenda da disfunzioni del sistema di trasmissione telematica;

in particolare, a valutare l'opportunità di rendere permanente la riduzione delle sanzioni relative alla tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali disposta dall'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(7-00561) « Benvenuto, Cennamo, Grandi, Fluvi, Nannicini, Crisci, Pistone, Lettieri ».

La X Commissione,

premessi che:

la Società EdF (Electricité de France) detiene il 18,03 per cento nel capitale Italennergia *bis*, che attualmente i vincoli sul possesso azionario hanno sterilizzato al 2 per cento;

Edf, trovandosi a rilevare le quote di FIAT in IEB in misura pari al 24,6 per cento, dei soggetti bancari pari al 37,4 per cento e di altri soci privati in misura pari al 20 per cento, in presenza di un eventuale esercizio e dei diritti di opzione e vendita, e controllando Italennergia il 68,3 per cento di Edison, dovrà lanciare un'OPA sulla controllata Edison, con un esborso stimato in oltre 10 miliardi di euro;

vigendo il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge il 20 luglio 2001, n. 301, ed essendo EdF monopolista pubblico nel settore dell'energia elettrica in Francia, non sussisterebbero le condizioni di mercato per il superamento della normativa citata;

il superamento della norma di legge richiamata che sterilizza al 2 per cento i diritti di voto non può essere, ad opinione dei firmatari del presente atto di indirizzo,

merce di scambio nell'accordo tra i governi italiano e francese in cambio di una precaria reciprocità, ma solo l'esito di un pieno avanzamento della liberalizzazione nel settore energetico, dell'elettricità e del gas, nel mercato interno europeo e in quello dei singoli paesi interessati;

ogni richiamo all'adozione di ulteriori norme restrittive della presenza di operatori di Stati membri dell'Unione Europea, in virtù di un generico esercizio di un potere conferito al Governo italiano dall'articolo 1, comma 29, della legge 239/2004, di riordino del settore energetico, può solo generare confusione tra le parti interessate alla conclusione di un accordo per i nuovi assetti proprietari di Italoenergia e di conseguenza di Edison. Esso non è peraltro rispondente alla dovuta neutralità dei governi, la quale sola può accompagnare la soluzione di una complicata vicenda economica e finanziaria, il cui esito deciderà degli assetti del sistema elettrico italiano, della sua qualità e dei costi dell'energia stessa per le imprese e le famiglie italiane;

occorre evitare uno scenario nel quale a contendersi il mercato italiano siano prevalentemente pochi soggetti, tendenzialmente portati a trasformare l'attuale imperfetto oligopolio nel settore elettrico a predominanza Enel in duopolio, in contrasto con l'esigenza di un mercato aperto e contendibile dell'energia, al quale invece occorre giungere con pienezza di strumenti operativi, amministrativi e legislativi;

occorre valorizzare tutte le risorse e le potenzialità del sistema italiano delle aziende pubbliche locali operanti nel settore dell'energia, in particolare di quelle collocate in Borsa e che hanno partecipato alla formazione delle ex Genco o che hanno dato vita a processi di aggregazione,

impegna il Governo:

ad agire sul versante dei rapporti con gli altri governi dell'Unione, a cominciare dal Governo francese, al fine di garantire le condizioni perché nel settore elettrico e

del gas possano operare alla pari diversi attori nei mercati nazionali e nel mercato interno europeo, contrastando ogni tendenza a definire nuove posizioni di espansione monopolista nel mercato elettrico;

ad attivarsi per accrescere i processi di liberalizzazione nel settore energetico in ambito europeo e nei singoli mercati nazionali, affidando all'eventuale azione amministrativa e legislativa dei governi il solo fine di accompagnare e portare a compimento i processi di liberalizzazione e privatizzazione previsti dagli accordi e dalle normative europee, nel cui ambito si colloca la vicenda Edf/Italoenergia-Edison;

ad adottare iniziative normative volte a rendere perseguibili gli accordi che gli eventuali contraenti di patti di partecipazione azionaria e di governo societario dei citati soggetti intendessero realizzare, garantendo il pieno rispetto delle regole del libero mercato, della concorrenza e delle normative comunitarie che regolano i processi di liberalizzazione e di privatizzazione nel settore energetico, anche con l'ausilio delle Autorità indipendenti preposte alla regolazione del settore elettrico e del gas e della concorrenza.

(7-00564) « Quartiani, Gambini, Nieddu ».

La XIII Commissione,

premesso che:

da alcuni mesi lo stato di crisi di mercato, causato anche da massicce presenze sul mercato italiano ed europeo di prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi extracomunitari, ha coinvolto il comparto enologico; alcuni di questi paesi immettono sul mercato italiano ed europeo prodotti ottenuti attraverso procedure di lavorazione non consentite (aggiunta di acido malico) e, di conseguenza, è necessario individuare, nel quadro degli interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, specifiche norme che possano tutelare le produzioni enologiche italiane,

il Consiglio dell'Unione Europea in data 17 marzo 2003 ha autorizzato l'im-

portazione nella Unione Europea di vini provenienti dall'Argentina, sottoposti a pratiche enologiche non ammesse nell'Unione stessa, ammettendo così una deroga temporanea al divieto di importazione previsto dal Regolamento CE n. 1493/1999, fino alla conclusione, prevista prima del 30 settembre 2003, di un accordo tra la Comunità e l'Argentina in materia di pratiche enologiche;

lo stesso Consiglio, in data 29 agosto 2003, per facilitare il proseguimento dei negoziati per la conclusione dell'accordo sul commercio del vino tra le Comunità e l'Argentina, ha proposto di autorizzare a titolo transitorio l'importazione nell'Unione Europea dei vini argentini sottoposti a talune pratiche enologiche non ammesse (aggiunta di acido malico) fino all'entrata in vigore dell'accordo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2004;

il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato ulteriormente la deroga al 30 settembre 2005;

l'attuale Regolamento Comunitario consente di fatto l'ingresso e la commercializzazione di vini esteri, provenienti soprattutto dall'Argentina da oltre due anni, invadendo così i mercati italiani, pur essendo, dichiaratamente, enologicamente non corretti;

vanno tutelate le produzioni vinicole italiane;

il Consiglio dei Ministri Agricoli dell'Unione europea del 18 marzo 2003, con il voto contrario dell'Italia, ha raggiunto un'intesa politica per la concessione di deroghe all'importazione di vino dall'Argentina,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché si possa giungere all'annullamento e/o la modifica del Regolamento CE n. 2067/2004 che consente ancora l'ingresso nel territorio comunitario di vini provenienti dall'Argentina e, comunque, dal Sud America senza il rispetto di tutte le corrette pratiche enolo-

giche, in attesa che venga definito organicamente e dettagliatamente l'accordo tra la comunità europea e l'Argentina.

(7-00563) « Marinello, Misuraca, Ricciuti, Masini, La Grua, Angelino Alfano, Fallica ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.*
— Per sapere — premesso che:

l'industria manifatturiera rappresenta tuttora e continuerà a rappresentare, nei prossimi decenni, un settore assolutamente indispensabile e centrale della economia contemporanea;

questa certezza è suffragata da un Documento della Commissione della Comunità Europea dell'11 dicembre 2002, nel quale si legge testualmente: « I responsabili politici non hanno riservato sufficiente attenzione alla industria manifatturiera, sulla base della erronea convinzione che nella economia basata sulla conoscenza e nella società della informazione e dei servizi, l'industria manifatturiera non svolga più un ruolo essenziale ... »;

non è stato elaborato in Italia alcun progetto industriale riferito alla necessità di accrescere la dimensione media delle nostre imprese. Non si è tenuto conto cioè che la piccola impresa, strumento prezioso dello sviluppo economico nazionale, presenta dei limiti strutturali quando lo sviluppo debba essere affidato a massicci e costanti investimenti da destinare alla ricerca, alla innovazione, alla specializza-